



PROVINCIA di PISTOIA

AREA TECNICA

PIANIFICAZIONE TPL VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO PROVINCIALE

Ing. Marco Gori - DIRIGENTE

Arch. Michela Mochi – FUNZIONARIO P.O.

0573 374338 – m.mochi@provincia.pistoia.it

Piazza San Leone 1 - 51100 Pistoia

Prot. e data in PEC vd. segnatura

Al Comune di Uzzano
Area tecnica
Lavori pubblici/Urbanistica/edilizia/Suap
PEC comuneuzzano@postacert.it

e, p.c. Alla Regione Toscana
Direzione Urbanistica
PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Comune di Uzzano - Adozione del Piano Strutturale e del Piano Operativo Comunale. Invio di contributo/osservazioni ai sensi dell'art. 19 e 20 della LR 65/2014 sul Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia

Il Comune di Uzzano con nota prot. n. 4108 del 24/02/2022 e prot. n. 6162 del 17/03/2022 ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23 febbraio 2022 di adozione del Piano Strutturale e del Piano Operativo con i relativi allegati.

Con la presente si trasmette il contributo e le osservazioni relative alla vigente Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia approvata DCP n. 40 del 28/07/2020 integrata con DCP n. 50 del 30/09/2020 e pubblicata sul BURT n. 1 del 07/01/2021.

PIANO STRUTTURALE

Contributo sul Perimetro del territorio urbanizzato

Per quanto riguarda il Perimetro del territorio urbanizzato individuato nella Tav. 4P a - Invariante III si fa presente quanto segue:

- Uzzano Castello: a nord è stata ricompresa nel perimetro del territorio urbanizzato una vasta area ineditata che ha caratteristiche rurali;
- per le "aree non configurabili come morfotipi urbani" si fa presente alcune aree posizionate in adiacenza del perimetro del territorio urbanizzato di Uzzano Santa Lucia, in particolare l'area in Loc. Fornaci di Santa Lucia, e l'area ad est adiacente a via Aldo Moro, sembrano ricadere nella casistica di cui all'art. 4, comma 5 della LR 65/2014: *"Non costituiscono territorio urbanizzato: a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT"*.

Rilevato che gli elaborati del Piano Strutturale hanno recepito i contenuti della vigente Variante generale di adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia, in particolare riguardo alle infrastrutture della mobilità, alla mobilità dolce, e all'individuazione delle aree a vocazione vivaistica, **non si riscontrano osservazioni da effettuare in riferimento al PTC.**

PIANO OPERATIVO

Contributo

In generale le NTA del Piano Operativo si riferiscono alla versione adottata della Variante al PTC della Provincia di Pistoia. Tale variante è stata approvata con DCP n. 40 del 28/07/2020 integrata con DCP n. 50 del 30/09/2020. Si ritiene pertanto utile aggiornare le NTA in tal senso, o in alternativa eliminare i riferimenti dell'adozione.

Osservazioni

1. Tavola 3 - Territorio rurale

Nella Tavola 3 non è individuata l'area a vocazione vivaistica, in quanto non è presente la zonizzazione E3.1, richiamata dall'art. 29, comma 2.1 delle NTA del PO. Al fine della chiarezza della relativa disciplina, è necessario che l'area a vocazione vivaistica sia chiaramente individuata con apposita campitura in conformità con l'area identificata negli elaborati grafici 17 e 17c della vigente Variante al PTC, peraltro già riportata nella Tavola 3P a del Piano Strutturale. Si fa presente che nell'area a vocazione vivaistica sono presenti anche le aree E4 - Area dell'ortoflorovivaismo (vedasi Osservazione 3).

2. NTA, Disciplina del territorio rurale - Artt. 23, 25, 26, 27, 28

La LR 65/2014 agli articoli 72, 73, 82 e 84 prevede che i PTC definiscano criteri e parametri per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, per gli interventi di nuova edificazione e per il mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale.

Le disposizioni in materia di territorio rurale contenute nella LR 65/2014 e nel relativo regolamento di attuazione 63/R si attuano qualora il PTC non abbia definito tali criteri e parametri.

Quindi la disciplina contenuta nelle NTA del Piano Operativo al Titolo II deve riferirsi a quanto indicato dalla Disciplina di Piano del PTC nel Capo 3.4.2 - Le aree agricole.

3. NTA, Art. 29 - Interventi in aree destinate alla produzione vivaistica

3.1 Al comma 1 viene affermato che la coltura orto-florovivaistica è ammessa esclusivamente nelle aree E3 e E3.1 del territorio comunale. Tale normativa è in contrasto con l'art. 69 della LR 65/2014: *"Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui all'articolo 10, non possono contenere prescrizioni in merito alle scelte agronomicocolturali, anche poliennali, delle aziende"*. Anche l'art. 1 comma 4 della LR 41/2012 afferma che *"L'attività vivaistica è un'attività agricola e può essere esercitata in qualsiasi territorio classificato agricolo"*.

3.2 Al medesimo comma 1, al fine di semplificare la normativa ed in considerazione che la Variante al PTC della Provincia di Pistoia è già stata approvata, si ritiene opportuno eliminare la normativa transitoria.

3.3 L'art. 29 fa riferimento alle aree E3 e E3.1. Si segnala che si dovrebbe fare riferimento anche alle aree E4 "Aree dell'ortoflorovivaismo" che ricadono nelle aree a vocazione vivaistica, come confermato dal successivo art. 33, comma 1: *"Le colture ortoflorovivaistiche, poste tutte nella parte pianeggiante del territorio comunale, ricadono totalmente all'interno delle aree vocate all'attività vivaistica ai sensi della LR 41/12, come individuate dalla variante al PTC adottata con D.C.P. n. 8 del 23/3/2018"*

4. NTA, Art. 33 – E4: Aree agricole di pianura a destinazione orto-florovivaistica

Il comma 1 dell'art. 33 afferma che *"Le colture ortoflorovivaistiche, poste tutte nella parte pianeggiante del territorio comunale, ricadono totalmente all'interno delle aree vocate all'attività vivaistica ai sensi della LR 41/12, come individuate dalla variante al PTC adottata con D.C.P. n. 8 del 23/3/2018"*. Si rileva che alcune aree individuate come coltura ortoflorivaistica - E4 non rientrano all'interno delle aree vocate all'attività vivaistica individuate dal PTC.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico
Geom. Massimo Zini
Firmato digitalmente¹

Il Responsabile del Procedimento
arch. Francesca Simonetti
Firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;